

## **BGer 5D\_64/2017 vom 28. April 2017**

Bundesgericht, 2017-04-28, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bger\\_5D\\_64\\_2017](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bger_5D_64_2017)

FR: TF 5D\_64/2017 du 28 avril 2017

IT: TF 5D\_64/2017 del 28 aprile 2017

### **Erwägungen**

#### **E. 2**

(il cui valore venale non supera fr. 2'000.--), che il geometra assuntore nella procedura di misurazione particellare ufficiale nel Comune di X.\_\_\_\_\_ ha attribuito alla particella n. 59 RFP di proprietà di B.\_\_\_\_\_, appartenga in realtà alla particella n. 56 RFP di cui l'attrice e suo marito sono comproprietari un mezzo ciascuno (v. art. 11 cpv. 3 della legge del Cantone Ticino sulla misurazione ufficiale [RL 4.1.4.0]);

che con decisione 7 luglio 2015 il Giudice di pace del circolo di Agno ha respinto tale azione;

che con sentenza 22 marzo 2017 la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello del Cantone Ticino ha respinto, nella misura della sua ricevibilità, il reclamo presentato da A.\_\_\_\_\_;

che la Corte cantonale ha lasciato aperta la questione a sapere se l'attrice potesse agire da sola, senza l'altro comproprietario, il suo reclamo essendo in ogni modo destinato all'insuccesso;

che infatti secondo i Giudici cantonali con il suo reclamo, peraltro carente di motivazione, A.\_\_\_\_\_ non è riuscita a dimostrare il suo diritto di proprietà nel senso da lei auspicato poiché dalla documentazione da lei stessa prodotta emerge che il confine tra le due menzionate particelle coincide con l'allineamento del muro di sostegno della particella n. 56 (come accertato dal geometra revisore) e quest'ultimo fondo non comprende pertanto la litigiosa striscia di terreno situata oltre tale muro;

che con ricorso 24 aprile 2017 A.\_\_\_\_\_ ha impugnato la sentenza cantonale dinanzi al Tribunale federale;

che il gravame è stato interposto in una causa pecuniaria con un valore litigioso inferiore a fr. 30'000.-- ( art. 74 cpv. 1 lett. b LTF ) e non concerne una questione di diritto di importanza fondamentale ( art. 74 cpv. 2 lett. a LTF );

che in tali condizioni è soltanto aperta la via del ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113 segg. LTF), con il quale può unicamente essere censurata la violazione di diritti costituzionali ( art. 116 LTF );

che il Tribunale federale non procede alla verifica della costituzionalità dell'atto impugnato sotto tutti gli aspetti possibili, ma esamina la violazione di diritti costituzionali soltanto se il ricorrente ha sollevato e motivato tale censura (art. 117 in relazione con l' art. 106 cpv. 2 LTF );

che pertanto il ricorrente deve spiegare in modo chiaro e dettagliato, alla luce dei considerandi della decisione querelata, in che misura sarebbero stati violati i suoi diritti

costituzionali ( DTF 134 II 244 consid. 2.2);

che nel rimedio all'esame la ricorrente si limita invece ad esporre la sua versione dei fatti, omettendo del tutto di censurare la violazione di garanzie costituzionali e di confrontarsi con i ragionamenti sviluppati nell'impugnato giudizio;

che in queste circostanze il gravame manifestamente non soddisfa le severe esigenze di motivazione suesposte;

che il rimedio si rivela quindi inammissibile e può essere deciso nella procedura semplificata dei combinati art. 117 e 108 cpv. 1 lett. b LTF ;

che le spese giudiziarie seguono la soccombenza ( art. 66 cpv. 1 LTF );

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.